

N. 01668/2012 REG.PROV.CAU.

N. 02452/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso nr. di registro generale 2452 del 2012, proposto dalla Provincia di Rieti e dal Comune di Rieti, in persona del rispettivo l.r.p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Mariella Cari, con domicilio eletto presso Alberto Costantini in Roma, Corso D'Italia, 19;

contro

La Regione Lazio, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rita Santo e con la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma;

La Provincia di Roma, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Massimiliano Sieni, Giovanna Albanese, con domicilio eletto presso Massimiliano Sieni in Roma, via 4 Novembre, 119/A;
La Provincia di Frosinone, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Matteo Baldassara, con domicilio eletto presso Giuseppe Bozzi in Roma, via degli Scipioni, 269;
la Provincia di Latina, in persona del l.r. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Laura Tricerri, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria 5;
Provincia di Viterbo;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
dei signori Claudio Corsi e tutti gli altri signori, da Paolucci Roberta a Mastroiaco Francesco, indicati nelle prime quattro pagine dell'Atto di intervento: tutti rappresentati e difesi dall'avv. Claudio Corsi, con domicilio eletto presso Lelio Cremisini in Roma, via Domenico Millelire, 6;
dei signori Pierluigi Buzzi e di tutti gli altri signori, da Fagiolo Anna Rita a Valentina Perri, indicati nelle prime quattro pagine dell'Atto di intervento: tutti rappresentati e difesi dall'avv. Tiberio De Felice, con domicilio, ex lege, presso Sezione 1. Tar Lazio in Roma, via Flaminia 189;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della deliberazione della Giunta della Regione Lazio n.42 del 03.02.2012 concernente "Piano Regolatore di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche anno scolastico 2012/2013 pubblicata sul Supplemento ordinario n. 9 del B.U.R.L. n.6 del 14.02.2012 con la quale l'Ente regionale ha adottato il Piano Regolatore di Dimensionamento delle Istituzioni Scolastiche per l'a.s. 2012-2013 relativamente alla parte riguardante il Comune di Rieti e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ; delle Province di Roma, di Frosinone e di Latina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Data per letta nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 la relazione del Consigliere Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad una prima e sommaria delibazione del ricorso in epigrafe, propria della presente fase cautelare del giudizio, che, nel quadro delle varie doglianze azionate, calibrata appare quella

imperniata sul difetto di motivazione dell'impugnata deliberazione giunta regionale (nella sola parte, ovviamente, in cui si riferisce al dimensionamento regionale delle istituzioni scolastiche del comune di Rieti); e ciò in quanto:

- pur non potendosi dubitare, in sintonia con la più accreditata giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI - 16/2/2007 n. 661; Tar FVG, nr.465 del 2011; Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 9 settembre 2010 , n. 2553; Tar BS, n.2248/2009; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV - 30/9/2008 n. 4587; ved. anche Tar GE, n.2289/2009 che ascrive l'atto in questione fra gli atti generali e di pianificazione nonché, pur se non perfettamente lineare, TAR CZ n. 446 del 2011), che il piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3 del D.P.R. 233/1998, redatto dalle Province ed approvato dalla Regione, ha (contrariamente all'indirizzo di pensiero racchiuso nei precedenti giurisprudenziali evocati in gravame, che risultano o non appellati ovvero, ove appellati, riformati o sospesi in sede cautelare dal Giudice di appello: ved. Cons. St. n. 6179 del 2011 che ha riformato Tar Lazio, III^ n.5299/2011; VI^ Sez. Ord. za n.2095/2010 del 12.5.2010 che ha sospeso Tar GE, II^, n.2289/2009; idem n. 5504/2009 che ha sospeso Tar GE n.1535/2009; idem nr.5505/2009 che ha sospeso Tar GE n.1529/2009) natura di atto generale a contenuto pianificatorio e come tale sottratto all'obbligo di motivazione ex artt.3 e 13 della legge n.241 del 1990;

- pur non potendosi dubitare dell'esclusiva competenza delle Regioni in ordine alle funzioni di programmazione della rete scolastica (ved. C.c.le n.13 del 2004, n.34 del 2005, n.200 del 2009, n.235 del 2010 n.92 del 2011);

(pur non potendosi dubitare di quanto sopra), nondimeno non può sottacersi che l'iter culminante nell'adozione, da parte della Regione, del piano di cui trattasi si concreta (e tanto sia nella legislazione statale che in quella regionale), in un modulo procedimentale che vede direttamente investite e coinvolte le amministrazioni, sia comunali che provinciali (rispettivamente competenti alla redazione dei relativi piani territoriali di organizzazione delle istituzioni scolastiche);

Considerato, pertanto, che la peculiarità e specificità di tale iter procedimentale si riflette, necessariamente, sui contenuti del provvedimento che costituisce l'atto finale di detto procedimento; e tanto non nel senso di disconoscerne la natura di atto generale di pianificazione ma nel senso di non potere escludere che lo stesso (al pari ad esempio di quanto si verifica nel caso di altro strumento di natura pianificatoria dato dalla variante al P.r.g.) debba contenere una motivazione, non analitica ma, quantomeno congrua delle ragioni in forza delle quali scelte unanimemente condivise (come accade nel caso di specie) a livello comunale, provinciale e regionale (si ricordi che nello schema di deliberazione trasmesso dalla G.R. alla Commissione consiliare, la G.R. aveva aderito alla soluzione

pianificata dall'amministrazione provinciale di Rieti), vengano poi, totalmente ovvero parzialmente (ma in ogni caso significativamente), modificate in sede deliberativa regionale; e tanto ferma restando la possibilità di una motivazione ob relationem tramite il richiamo ad atti (che, ovviamente, non devono limitarsi solo a rappresentare soluzioni pianificatorie diverse da quelle proposte) che offrano sufficiente contezza delle ragioni alla base delle (difformi) scelte organizzative prevalse ed in ordine alle quali si è determinato l'Organo regionale competente a pronunciarsi definitivamente;

Considerato che, pertanto, non appare – sempre, ripetesi, in sede di sommaria delibazione del gravame – condivisibile l'assunto della Difesa regionale secondo il quale l'accoglimento della tesi patrocinata, in parte qua, dagli enti ricorrenti dequalificherebbe l'atto di dimensionamento della rete scolastica regionale ad un atto vincolato e di mera ratifica delle proposte formulate dagli enti locali; e ciò in quanto l'una cosa è ratificare scelte discrezionali altrui ed altra cosa è giustificare e (quantomeno) congruamente motivare scelte discrezionali significativamente divergenti da quella prospettate da altri enti che la disciplina vigente identifica quali soggetti necessari del procedimento culminante nell'atto di competenza regionale;

Considerato che parimenti non persuasiva si rivela la linea difensiva seguita, sul punto, dalla Provincia di Frosinone (che assume che il

Piano, laddove si allontana dalle indicazioni seguite nei Piani provinciali, trae giustificazione, come specificato nel Provvedimento impugnato, nelle caratteristiche- morfologiche, nella presenza di adeguati collegamenti di servizio di trasporto pubblico rispetto ai punti di erogazione, nelle esigenze socio economiche, nell'andamento demografico in essere e nel trend di frequenza dei punti di erogazione); e ciò in quanto detti criteri sono prospettati nel Piano, in chiave generica e riepilogativa, a supporto di tutte le scelte pianificatorie ivi operate senza alcun collegamento puntuale con una data e specifica dimensione provinciale e/o comunale;

Considerato pertanto che l'istanza cautelare in epigrafe merita, nei sensi sopra delimitati e circoscritti, accoglimento al fine di consentire alla competente Regione di rideterminarsi in sintonia con le norme e agendi sopra delineate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), accoglie l'istanza cautelare in epigrafe nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, sospende le deliberazioni della G.R. del Lazio e i decreti direttoriali impugnati nella sola parte concernente il dimensionamento delle istituzioni scolastiche del comune di Rieti.

Spese della presente fase del giudizio compensate fra le parti in causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Roberto Proietti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)